

CRITERI DI DEROGA AL LIMITE MINIMO DI FREQUENZA

L'art. 14. C. 7 del DPR 122 del 2009 e s.m.i. stabilisce che: "ai fini della validità dell'anno scolastico, per la valutazione degli allievi, è richiesta la frequenza di almeno $\frac{3}{4}$ dell'orario annuale personalizzato" e che "per i casi eccezionali, le istituzioni scolastiche possono autonomamente stabilire motivate deroghe al suddetto limite".

Il Collegio Docenti ha deliberato i seguenti criteri generali:

- Gravi motivi di salute (adeguatamente documentati con certificazioni rilasciate dal SSN);
- Situazioni di disagio personale/famigliare documentate dai Servizi Socio-assistenziali del territorio;
- Terapie o cure programmate (adeguatamente documentate con certificazioni rilasciate dal SSN);
- Donazioni di sangue, midollo, tessuti adeguatamente documentate;
- Partecipazione ad attività agonistiche e sportive organizzate da federazioni riconosciute dal CONI;
- Adesioni a confessioni religiose per le quali sussistano specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo;
- Alunni che partecipano a progetti organizzati dall'Istituto;
- CORSO SERALE: per gli studenti lavoratori; i motivi di lavoro devono essere debitamente documentati dal datore di lavoro.